N. [redacted] R.G. G.I.P
N. [redacted] R.G. N.R.

SENTENZA [redacted]

Deposito in Cancelleria
oggi [redacted]19
L'Assistente
[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PAVIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visto del P.G.
il _____

Il giudice dell'udienza preliminare [redacted] all'udienza camerale del giorno [redacted] a pronunciato mediante lettura della motivazione contestuale la seguente

SENTENZA

Passata in giudicato
il _____

nei confronti di:

[redacted], domicilio dichiarato (in data [redacted] tualmente agli arresti domiciliari in [redacted]
Assistito e difeso da:
[redacted] presente

[redacted], elettivamente domiciliata presso il difensore di fiducia;; presente
Assistito e difeso da:
[redacted]ensore [redacted], presente

Trasmessa copia al P.M. come comunicaz.. della irrevocabilità della sent. ex art. 28 D.M. 334/89
il _____

[redacted] domicilio dichiarato in [redacted]
Assistito e difeso da:
[redacted]

n. _____ Mod. 2

[redacted] omicilio eletto presso il difensore di fiducia; non presente
Assistito e difeso da:
[redacted] presente

SCHEDA il _____

Recupero Crediti
n. _____

[redacted] omicilio dichiarato (in data [redacted] in [redacted] on presente
Assistito e difeso da:
[redacted]ore di f[redacted]o presente

Reg. Corpi di Reato
n. _____

[redacted] omicilio eletto presso l'avv. Walter Felice del Foro di Milano; attualmente agli arresti domiciliari presso la residenza in [redacted]
Assistito e difeso da:
[redacted] difensore di fiducia) [redacted]
e dall'avv. Walter FELICE (difensore di fiducia) del Foro di Milano presente

Atti in Archivio
Il _____

[redacted]

TRIBUNALE DI [redacted]
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART 444 C.P.P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito di rituale opposizione a decreto di giudizio immediato, il Pubblico Ministero e gli imputati [redacted] con dichiarazioni ritualmente manifestate, hanno concordato l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p. nella misura indicata in dispositivo in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione.

Va premesso che tutti gli imputati sono accusati, in tutto o in parte, anche di reati tributari (capi da 3 a 20), per cui deve premettersi l'esame circa l'ammissibilità del rito, alla luce della introduzione, nel corpo del D. Lgs. n. 74/2000, dell'art. 13 bis che, apparentemente, subordina l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per tutti i delitti contemplati del citato decreto n. 74/2000 alla condizione che, prima dell'apertura del dibattimento, siano estinti i debiti tributari e le relative sanzioni (condizione che ovviamente nel caso di specie non si è verificata).

Ritiene questo giudice che, poiché in questa sede si procede per il reato di cui all'art. 10 *quater* D. Lgs. n. 74/2000 (indebita compensazione), reato per il quale l'art. 13 del medesimo decreto prevede l'estinzione del debito tributario come "causa di non punibilità", sia operativa la deroga espressa contenuta nell'ultima parte dell'art. 13bis, che fa appunto salve "*le ipotesi di cui all'art. 13, commi 1 e 2*", nel senso che la condizione dell'estinzione del debito non può, contestualmente, essere causa di non punibilità e "anche" causa di inammissibilità del rito speciale.

Sul punto, si intende aderire all'orientamento espresso da Cass. n. 38684/2018 in cui, a fronte del ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, che invocava l'illegittimità del rito speciale nel giudizio de quo (in cui era contestato il reato di cui all'art. 10 ter D. Lgs. n. 74/2000), "*stante l'indimostrata presenza dei presupposti richiesti dalla disposizione*", ossia l'estinzione del debito tributario, la Suprema Corte così motivava il rigetto del ricorso: "*Una siffatta lettura (come del resto già segnalato nella relazione dell'Ufficio del Massimario all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 158 del 2015) appare ... contraddetta dalla coesistenza,* [redacted]

all'interno dello stesso decreto, dell'art. 13, comma 1 (non a caso espressamente richiamato dalla parte finale del comma 2 dell'art. 13 bis) che, all'evidente fine di restringere il proprio ambito di applicabilità, prevede che i reati di cui agli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, comma 1, non siano punibili se "prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso". Proprio tale coesistenza significa infatti (pena, diversamente ragionando, una insanabile contraddizione interna del sistema) che, rappresentando il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, lo stesso non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili. Sicché, in altri termini, o l'imputato provvede, entro l'apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l'applicazione della pena per i medesimi reati; e tale alternativa è, a ben edere, implicitamente condensata nella clausola di salvezza contenuta, come appena detto sopra, nella parte finale dell'art. 13 bis laddove in particolare lo stesso richiama il contenuto dell'art. 13 comma 1 cit.. Ne consegue come nessuna illegalità della pena, presupposto per la stessa ammissibilità del ricorso, sia ravvisabile nella specie".

Si conferma, quindi, l'ammissibilità del rito.

Nel merito, dall'esame degli atti di causa non emergono, per gli effetti dell'art. 129 c.p.p., prove certe di innocenza né risulta la sussistenza di cause di non punibilità, di non procedibilità o di estinzione del reato, inequivoci essendo gli elementi di responsabilità a carico degli imputati desumibili da tutti gli atti di indagine come compendiati ad enucleati dal [redacted] sede di applicazione di misura cautelare; la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati, giudizio che qui si condivide e che ha resistito anche alla fase del riesame cautelare, rende evidente che non vi sono margini per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., per la quale occorrerebbe l'evidenza di innocenza.

Del resto, [redacted] che costituisce la struttura portante dell'associazione criminale è stato accertato anche documentalmente attraverso le visure camerali e alcuni atti costitutivi mentre

[redacted]

disposti, per le parti civili [redacted] gli aumenti ex art. 12 comma 2 del 20% per [redacted] e [redacted]

P.Q.M.

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p.;

su concorde richiesta delle parti,

APPLICA

[redacted] riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla [redacted] le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate al capo 2, la [redacted] multa in aggiunta alla pena colà inflitta e lo condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

[redacted] riconosciuta la continuazione con i fatti di [redacted] con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate al capo [redacted] multa in aggiunta alla pena colà inflitta e lo condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

a [redacted] cesse le attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione tra i reati contestati, [redacted] concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e riconosciuta la continuazione tra i reati, [redacted] multa;

[redacted] concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e riconosciuta la continuazione tra i reati, [redacted] a [redacted] concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e riconosciuta la continuazione tra i reati, [redacted] a [redacted] riqualificato il fatto di cui al capo 1 in quello di mera partecipazione di cui all'art. 416 comma 2 c.p., concesse le attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione tra i reati, [redacted]

[redacted] riqualificato il fatto di cui al capo 1 in quello di mera partecipazione di cui all'art. 416 comma 2 c.p., concesse le attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione tra i reati, [redacted]

APPLICA

[redacted]

a [redacted] la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, le pene accessorie di cui all'art. 603 ter comma 1 c.p. per la durata della pena e quella di cui all'art. 603 ter comma 2 c.p. per la durata di anni 2;

APPLICA

[redacted] le pene accessorie dell'incapacità a contrattare con la p.a. e dell'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per la durata di anni tre, dell'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p. per la durata di 15 giorni.

CONCEDE

a [redacted] il beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONDANNA

gli imputati [redacted] pagamento delle spese processuali [redacted] anche di quelle di custodia in carcere.

ORDINA

la confisca, a carico delle seguenti società, degli importi rispettivamente indicati:

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]

[redacted] sino a concorrenza della somma di euro [redacted]